

Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia in località "Capitto" situata nel comune di Castagnole delle Lanze (AT) - "Capitto 4".

Proponente: ditta BETON BOSCA s.r.l.- sig. Bosca Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Pavese, 26, Santo Stefano Belbo (CN).

Con riferimento al progetto presentato da ditta BETON BOSCA s.r.l., sig. Bosca Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Pavese, 26, Santo Stefano Belbo (CN), (omissis) si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione ambientale, per estratto, il seguente provvedimento: d.d. n. 2113 /2012 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia in località "Capitto" situata nel comune di Castagnole delle Lanze (AT) - "Capitto 4".

Proponente: ditta BETON BOSCA s.r.l.- sig. Bosca Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Pavese, 26, Santo Stefano Belbo (CN), (omissis).

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente determinazione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto

determina

1. Di disporre, per le motivazioni in premessa indicate e di seguito riportate, la conclusione con esito positivo del procedimento di espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia in località "Capitto" situata nel comune di Castagnole delle Lanze (AT) - "Capitto 4" - proponente: ditta BETON BOSCA s.r.l.- sig. Bosca Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Pavese, 26, Santo Stefano Belbo (CN), (omissis), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:

- Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;
- I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;
- Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A) denominato "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale propedeutico alla rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava" che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

2. di dare atto, ai sensi del punto 4, articolo 13 della l.r. 40/98 e s.m. e i., che l'autorizzazione comunale alla coltivazione di cava è di competenza del Comune di Castagnole Lanze (AT), al quale si trasmette, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti di competenza, il presente atto, nonchè il sopracitato allegato A);

3. di dare altresì atto dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui in premessa, agli atti dell'ufficio e già trasmessi ai diversi soggetti interessati;

4. di dare atto altresì che, nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione comunale alla coltivazione della cava (ex ll.rr. 69/78 e 44/00), che verrà rilasciata dal Comune di Castagnole Lanze (AT), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento allo stesso;
 - 5. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico, qualora necessario;
 - 6. di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati;
 - 7. di inviare altresì copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale;
 - 8. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;
 - 9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998 e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
 - 10. di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998 s.m.i., ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

(omissis)

La P.O. – proponente
Franco Brignolo
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo
Il Direttore Generale Segretario
Giuseppe Gorla